

369.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
<i>ATTI DI INDIRIZZO:</i>		<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>	
<i>Mozione:</i>		Foti	4-03647 10460
Richetti	1-00350 10449	Zaratti	4-03650 10460
<i>Risoluzione in Commissione:</i>		Infrastrutture e trasporti.	
<i>IX Commissione:</i>		<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>	
Raimondo	7-00263 10453	Casu	4-03649 10461
<i>ATTI DI CONTROLLO:</i>		Benzoni	4-03651 10463
Agricoltura, sovranità alimentare e foreste.		Santillo	4-03652 10463
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		Interno.	
Ghirra	4-03654 10455	<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>	
Cultura.		Zaratti	4-03655 10464
<i>Interrogazione a risposta orale:</i>		Kelany	4-03656 10465
Zanella	3-01504 10456	Istruzione e merito.	
<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>		<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>	
Orfini	5-02989 10457	Caso	4-03646 10466
Famiglia, natalità e pari opportunità.		Benzoni	4-03648 10466
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		Manzi	4-03653 10467
Zanella	4-03645 10458	Protezione civile e politiche del mare.	
Giustizia.		<i>Interrogazione a risposta orale:</i>	
<i>Interrogazione a risposta orale:</i>		Tassinari	3-01505 10468
Girelli	3-01503 10459	Ritiro di documenti del sindacato ispettivo .	10468
		Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo	10468

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PAGINA BIANCA

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,

premesso che:

il 26 giugno 2024 è stata promulgata la legge n. 86, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »;

in attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, essa introduce una differenziazione dei poteri legislativi, amministrativi e regolamentari in ambiti fondamentali per la vita del Paese, quali sanità istruzione, trasporti e infrastrutture, determinando una significativa trasformazione dell'assetto istituzionale della Repubblica italiana, realizzando ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo un'interpretazione distorta dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

tale impostazione, di fatti, rischia di compromettere gravemente l'equilibrio tra gli enti previsti dall'articolo 114 della Costituzione e si pone in contrasto con i principi di capacità fiscale, perequazione e coesione sanciti dall'articolo 119 della Costituzione, in quanto elimina la categoria della « legislazione concorrente » dall'articolo 117, terzo comma, azzerando la distinzione tra regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale e viola il principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

il processo dell'autonomia differenziata rischia di avere un effetto moltiplicatore sui problemi legati all'attuazione del cosiddetto « federalismo regionale », conseguente alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che in Italia si è imposto non come forma di relazione virtuosa tra capacità impositiva e potere di spesa, ma come contesa permanente sulla gestione e ripartizione del gettito nazionale, resa ancora più accanita e pericolosa negli

effetti dalla profondità delle differenze di gettito tra le diverse regioni;

il meccanismo dell'autonomia differenziata, in ogni caso, va realizzato nel rispetto della Costituzione. Tuttavia, questo provvedimento, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo a causa dell'impostazione data dal Ministro Calderoli, contrasta con il dettato costituzionale sotto diversi profili;

innanzitutto, non è stata data o prevista alcuna garanzia in merito al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni: se si pone l'asticella dei livelli essenziali delle prestazioni verso l'alto, le risorse – data la clausola di invarianza di spesa – si potranno trovare solo aumentando le tasse o tagliando le spese. Se invece si pone l'asticella verso il basso, senza quindi la necessità di trovare nuove risorse, continuerà a valere il criterio di riparto iniquo che è la spesa storica, con la cristallizzazione dei divari esistenti e l'introduzione della discriminazione per residenza;

il secondo profilo problematico concerne la totale assenza di meccanismi perequativi e compensativi. A ciò si aggiunge l'aggravante che un fondo perequativo c'era, ma il Governo lo ha quasi azzerato. In sostanza, se non c'è un solido finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e non c'è perequazione, vengono a mancare le due gambe portanti sulle quali dovrebbe reggersi l'autonomia differenziata;

in terzo luogo, con specifico riferimento alle regioni a statuto speciale, gli statuti attualmente vigenti – che definiscono ambiti e limiti dell'autonomia nonché le singole competenze legislative e amministrative e l'ordinamento finanziario di ciascuna regione – sono modificabili solo a seguito di procedura aggravata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. Tale assetto viene, però, ribaltato a seguito dell'applicabilità alle regioni a statuto speciale dell'intero provvedimento attuativo dell'autonomia differenziata, facendo venir meno le ragioni culturali, geografiche, economiche e sociali giustificative della loro « specialità » e, soprattutto, ad avviso dei firma-

tari del presente atto di indirizzo annientando la tutela formale e sostanziale costituzionalmente riconosciuta e violando anche la procedura di cui all'articolo 138;

inoltre, tale meccanismo, oltre a danneggiare le regioni del Sud che già partono da un punto di partenza svantaggio, rischia anche di rallentare lo sviluppo delle regioni del Nord, ostacolando le capacità di investimento e crescita dei territori. La frammentazione tra le diverse regioni delle politiche strategiche, come quelle energetiche e dei trasporti, di fatto comporta uno smodato aumento della burocrazia e, di conseguenza, scoraggia gli investimenti, poiché imprese e multinazionali si troverebbero a dover negoziare con una molteplicità di interlocutori. In un contesto in cui le politiche energetiche e infrastrutturali vengono gestite a livello regionale, si moltiplicherebbero i soggetti interlocutori e le normative da seguire, rendendo più difficili e onerose le trattative per chi intende investire in Italia. Non è chiaro, quindi, come le imprese possano scegliere di investire in alcune regioni sapendo di dover negoziare con molteplici soggetti e con il rischio di duplicare le procedure e allungare i tempi decisionali;

L'articolo 3 della legge n. 86 del 2024 prevede la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ma senza un contestuale e adeguato finanziamento degli stessi. Ciò rischia di acuire i divari e le fratture interregionali e di portare, nel lungo periodo, ad un livellamento verso il basso dei diritti e, soprattutto, dei servizi ai cittadini su tutto il territorio italiano;

in altre parole, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo il provvedimento rappresenta una seria minaccia alla stabilità del vincolo di solidarietà tra le regioni, omettendo di considerare che l'autonomia non può prescindere da una corretta definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale. Di fatti, qualsiasi sviluppo del sistema autonomistico deve tenere conto della necessità di garantire in maniera uniforme i livelli essenziali delle prestazioni, soprattutto per quanto

riguarda i diritti civili e sociali, che devono essere assicurati a tutti i cittadini, indipendentemente dalla regione in cui risiedono. È quindi quanto mai fondamentale, al fine di assicurare un'adeguata salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni e di prevenire un'accentuazione delle disuguaglianze territoriali, realizzare un bilanciamento tra il principio di sussidiarietà, che sostiene l'autonomia delle istituzioni locali, e il principio di solidarietà, che deve garantire l'unità e la coesione del Paese;

a titolo esemplificativo, la richiesta di compartecipazione al gettito fiscale raccolto nel territorio di ciascun ente regionale va nella direzione opposta a quella auspicata, ovvero di una maggiore coesione territoriale, e quindi di una tendenziale uniformità dei servizi pubblici assicurati in ogni regione. Saranno infatti più numerose anche le situazioni in cui la copertura dei fabbisogni sarà molto più superiore al Nord che nel Mezzogiorno, incentivando un processo migratorio dettato da una cosiddetta «discriminazione per residenza», che finirà, da un lato, per accelerare un processo di impoverimento demografico già estremamente critico nel Sud del Paese e, dall'altro, incrementare la carente e diseguale erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni a risorse finanziarie invariate tra territori, tra Nord e Sud Italia, tra aree metropolitane e periferiche;

in particolar modo, importanti ripercussioni si verificheranno nell'ambito della cosiddetta mobilità sanitaria interregionale: i cittadini italiani hanno, infatti, il diritto di essere assistiti in strutture sanitarie di regioni differenti da quella di residenza. Dall'analisi della mobilità attiva e passiva condotta dall'Osservatorio Gimbe (*Report 2/2024*) emerge la forte capacità attrattiva delle regioni del Nord, cui corrisponde quella estremamente limitata delle regioni del Centro e del Sud. L'attuazione di maggiori autonomie in sanità, richieste proprio dalle regioni con le migliori *performance* sanitarie e maggior capacità di attrazione, non potrà che amplificare tutte le disuguaglianze già esistenti. Di conseguenza, senza sanare almeno in parte tale «frattura strutturale», senza modificare i

criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, senza superare il sistema dei piani di rientro e dei commissariamenti e senza aumentare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sulle regioni, con l'attuazione dell'autonomia differenziata la sanità diventerà definitivamente un bene pubblico nelle sole più ricche regioni del Nord e un bene di consumo per le altre meno performanti;

l'ulteriore indebolimento dei servizi sanitari nel Mezzogiorno rischia di generare un effetto perverso anche a danno delle regioni del Nord. Infatti, ad oggi, la crisi di sostenibilità del Servizio sanitario nazionale non consente nemmeno alle ricche regioni settentrionali di aumentare la produzione sanitaria oltre un certo limite. Di conseguenza, un ulteriore incremento della mobilità verso queste regioni, dovuto alla maggiore autonomia, rischia di peggiorare l'assistenza sanitaria per i residenti del Nord: in tal senso, una « spia rossa » si è già accesa in Lombardia che nel 2021 si trova sì al primo posto per mobilità attiva (732,5 milioni di euro), ma anche al secondo posto per mobilità passiva (-461,4 milioni di euro): in buona sostanza, un numero molto elevato di cittadini lombardi va a curarsi fuori regione;

l'autonomia differenziata non potrà mai ridurre le disuguaglianze in sanità perché renderà le regioni del Centro-Sud sempre più dipendenti dalle ricche regioni del Nord, le quali rischiano, paradossalmente, di peggiorare la qualità dell'assistenza sanitaria per i propri residenti: l'autonomia differenziata per la materia « tutela della salute » affonderà definitivamente la sanità del Mezzogiorno e peggiorerà i livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni settentrionali, causando un disastro sanitario, economico e sociale senza precedenti;

autonomia differenziata in sanità significa sottrarre, al diritto alla tutela della salute, una dimensione nazionale, mettere in crisi il Servizio sanitario nazionale e anche un'idea unitaria di Paese, di Repubblica e di Stato. La legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, pone tra i suoi obiettivi il superamento

degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del Paese e l'articolo 32 della Costituzione vuole i cittadini uguali nell'esigibilità del diritto alla salute. A distanza di quarant'anni, però, non si registra alcuna reale convergenza a causa di una iniqua ripartizione del Fondo sanitario nazionale, nonostante il lieve incremento dello 0,75 per cento del parametro della deprivazione sociale, recentemente introdotto. La persistenza di inaccettabili disuguaglianze, sia nell'offerta di servizi e prestazioni sanitarie sia negli esiti di salute, particolarmente lungo la faglia Nord-Sud, fa dubitare che possa esserci una sola terapia per entrambe le aree del Paese. « I cittadini di serie A e quelli di serie B » non sono un rischio paventato, ma l'iniqua realtà. Ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, sull'altare degli equilibri di maggioranza si vuole così sacrificare un diritto della persona costituzionalmente tutelato, uno dei pochi elementi di quella « coesione nazionale », caposaldo della comunicazione governativa. Ma in un sistema sanitario lacerato da importanti differenze, che arrivano a comprendere la stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il regionalismo differenziato può fare venir meno definitivamente il concetto stesso di Servizio sanitario nazionale e di politica sanitaria nazionale. Per questa via, il diritto alla salute, uno e indivisibile, verrà declinato in ventuno modi diversi, cessando di essere un bene pubblico nazionale per assumere una valenza locale, che diventa così la fonte primaria del diritto;

altro profilo cruciale della legge sull'autonomia differenziata concerne il ruolo del Parlamento, il quale di fatto viene ridotto a mero « notaio » di intese siglate tra Stato centrale e regioni, senza alcuna possibilità di intervenire né nella fase preliminare di predisposizione degli schemi di intesa, né nella fase successiva;

in particolare, l'articolo 2, disciplinante la procedura che conduce all'approvazione dell'intesa, tradisce nella sostanza l'indicazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella misura in cui non considera la centralità del ruolo del Parlamento;

le fasi iniziali della procedura, infatti, sono appannaggio del Governo, in interlocuzione con la regione solo dopo che il Consiglio dei ministri ha deliberato la bozza di intesa previo parere della Conferenza unificata. Il provvedimento viene trasmesso alle Camere per ottenere un atto di indirizzo entro novanta giorni. L'eventualità che il Governo possa comunque procedere, anche in assenza dell'atto di indirizzo e che può discostarsene con un'apposita relazione che ne fornisca le motivazioni, comporta che il Parlamento sia relegato a un ruolo del tutto secondario;

nulla più si dice circa il contributo fornito dalle Camere: non è difficile dedurre, visto lo scarso passaggio riguardante il lavoro parlamentare, che gli spazi per l'esercizio delle prerogative parlamentari non ci siano e che ci si aspetti un passaggio parlamentare non incidente sull'intesa. Tale declinazione della procedura mal si concilia con il dettato costituzionale, che richiede una maggioranza assoluta: ci si domanda come si possa immaginare che una maggioranza qualificata sia associata a un ruolo del Parlamento di pura ratifica di una volontà di altri soggetti istituzionali, il Governo e la regione. Il preoccupante squilibrio nei rapporti tra Parlamento e Governo non è accettabile se si è convinti che l'organo che tutela l'interesse nazionale è quello elettivo e di rappresentanza politica: si tratta di un ennesimo caso in cui si certifica l'irrilevanza del Parlamento, trattato alla stregua della Conferenza unificata;

la stessa Commissione europea ha denunciato chiaramente che la legge sull'autonomia differenziata, non stabilendo criteri comuni per valutare le richieste delle diverse regioni, comporta seri rischi, sia per la coesione che per la stabilità dei conti pubblici nazionali, e minaccia di accrescere i divari regionali, sia sul piano dei diritti che dell'efficienza dei servizi e della confusione istituzionale nell'esercizio delle competenze e nella gestione della spesa,

impegna il Governo:

- 1) ad adottare iniziative di competenza di carattere normativo volte a prevedere

con la massima priorità la determinazione e il conseguente adeguato finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni – nonché la loro uniforme erogazione sul territorio nazionale – prevista dall'articolo 117 della Costituzione, sospendendo contestualmente ogni procedura relativa alle richieste presentate, anche già avviate, di attribuzione di materie o ambiti di materie, prevedendo altresì analisi di impatto preventive per qualsiasi formalizzazione di intesa su ulteriori forme di autonomia differenziata sulle materie « non lep »;

- 2) ad adottare ogni iniziativa normativa volta ad escludere la tutela della salute dalla lista di funzioni ulteriormente trasferibili;
- 3) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento all'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e di rimuovere gli squilibri economici e sociali, ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a prevedere che il trasferimento di ulteriori funzioni sia subordinato all'implementazione di misure di perequazione per i territori con minori capacità fiscali;
- 4) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire che su settori strategici e spesso di natura sovranazionale, quali, ad esempio, quelli riferiti all'energia, ai trasporti, alle grandi infrastrutture e al commercio con l'estero, lo Stato mantenga un ruolo di coordinamento centrale, evitando una frammentazione e moltiplicazione normativa che recherebbe danni enormi alla certezza del diritto e alla fluidità dell'attività economica per tutte le imprese;
- 5) alla luce degli evidenti effetti applicativi della legge n. 86 del 2024, ad adottare ogni iniziativa di competenza anche di carattere normativo volta ad evitare che si verifichi un sostanziale sovvertimento dei rapporti che legano i

poteri esecutivo e legislativo con un totale svilimento del Parlamento, organo elettivo del popolo ridotto a mero organo ratificante delle scelte governative;

- 6) ad adottare iniziative anche di carattere normativo volte a prevedere l'attribuzione delle prerogative di valutazione degli oneri finanziari derivanti dalle intese di ulteriori forme di autonomia differenziata, nonché di ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e dell'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni, ad un organismo tecnico unico in luogo della molteplicità di commissioni paritetiche bilaterali, in modo tale da evitare, altresì, che con l'andare del tempo si arrivi a diminuzioni delle prestazioni non trasferite e ad inasprimenti del prelievo fiscale per preservare gli equilibri di bilancio.

(1-00350) « Richetti, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino ».

Risoluzione in Commissione:

La IX Commissione,
premessò che:

le tematiche connesse alla mobilità sostenibile, che costituiscono uno dei principali obiettivi dell'Unione europea sono state al centro di molti interventi legislativi e svolgono un ruolo di rilievo anche nella XIX legislatura, in primo luogo in relazione agli ingenti fondi stanziati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR;

il Governo Meloni, al riguardo, all'interno della missione n. 3, « infrastrutture per la mobilità sostenibile », a seguito della revisione del PNRR, ha rimodulato le risorse per circa 23,8 miliardi di euro, di cui 23,06 miliardi di euro di prestiti e 680 milioni di euro quali sovvenzioni a fondo perduto;

entro il 2026, la medesima missione 3, nelle sue due componenti punta a com-

pletare un sistema infrastrutturale moderno, digitalizzato e sostenibile per il nostro Paese, in linea con il *Green Deal* europeo, gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec);

all'interno di tale scenario, l'Italia sta svolgendo un ruolo importante in ambito europeo, sostenendo la neutralità tecnologica e promuovendo un'economia a basso impatto ambientale, anche attraverso l'uso delle fonti rinnovabili, al fine di assicurare, nell'ambito della mobilità sostenibile diversi benefici, per un uso responsabile dell'energia e una forte diminuzione delle emissioni di anidride carbonica, in grado di coniugare responsabilmente la sostenibilità ambientale con la sostenibilità sociale e la crescita economica;

nell'ambito dei processi innovativi riferiti alla mobilità sostenibile, l'Unione europea ha approvato la normativa UNECE R-157 che, dal 14 luglio 2022, consente l'utilizzo della guida autonoma di livello 3 su tutte le strade europee, sebbene circoscritte in alcune delimitate condizioni, fra le quali la circolazione limitata a strade a carreggiate separate, senza pedoni né ciclisti, senza superare i 60 km/h, escludendo di fatto le autostrade;

la su esposta normativa, ha comportato una modifica della Convenzione internazionale di Vienna dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale, che disciplina la circolazione nella maggior parte dei Paesi e consiste nell'introduzione del nuovo articolo 34-bis, del medesimo trattato e stabilisce che: « il requisito che ogni veicolo o combinazione di veicoli in movimento deve avere un conducente è considerato soddisfatto quando il veicolo utilizza un sistema di guida autonoma purché esso sia conforme a regolamentazioni tecniche nazionali »;

i sottoscrittori del presente atto di indirizzo a tal fine, evidenziano che, sebbene l'Italia abbia aderito alla Convenzione di Vienna, la modifica apportata, tuttavia, risulta porsi di fatto in conflitto con il

nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in particolare con l'articolo 46, in cui i veicoli sono definiti come « tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall'uomo »;

per consentire il via libera al livello 3 di guida autonoma, (che rappresenta attualmente una delle soluzioni più avanzate dell'intero mercato *automotive* per quanto riguarda questo settore) si ravvisa conseguentemente, la necessità di una modifica normativa al nuovo codice della strada richiamato;

dal punto di vista tecnico, i sottoscrittori del presente atto di indirizzo rilevano altresì, che lo sviluppo dei sistemi di guida autonoma è basato attualmente, su un sistema di livelli crescente che parte dal livello 0 in cui sono incluse le auto senza sistemi di automazione e prevede una serie di livelli crescenti fino al livello 5 che comprenderà i veicoli dotati di un sistema di automazione completa;

in tale quadro e nonostante le differenze normative e autorizzative sulla definizione di un quadro regolatorio comune, l'Europa si sta tuttavia adeguando, al fine di uniformare la legislazione fra gli Stati, nell'ambito della disciplina comune della guida autonoma. La Germania, al riguardo, a partire dal 2023, ha introdotto un provvedimento che consente la facoltà di elevare il limite di velocità massima in autostrada per i veicoli a guida autonoma, fino a 130 km/h, confermandosi un riferimento normativo del settore a livello continentale;

nell'ambito delle politiche del trasporto e dell'industria dell'*automotive*, la guida autonoma di ultima generazione, gestita con il sostegno dell'intelligenza artificiale, riveste in Italia un'attenzione particolare, (sebbene come in precedenza evidenziato, il quadro regolatorio sia attualmente non definito) rivolta ai nuovi sistemi di *software* e dell'intelligenza artificiale all'interno delle automobili; alcuni progetti di ricerca, tra i quali il progetto « 1000 Miglia *autonomous drive* (1000 Mad) » elaborato recentemente dal Politecnico di Mi-

lano nell'ambito della sperimentazione di guida autonoma su strada pubblica (reso possibile anche grazie alla collaborazione di numerosi enti che gestiscono l'infrastruttura stradale), dimostrano l'esistenza di eccellenze scientifiche e tecnologiche a livello nazionale e confermano la volontà di accelerare gli interventi di sviluppo e di crescita del supporto dell'elettrificazione delle autovetture, in un contesto reale e complesso, come quello attuale, che segna un passo significativo nel progresso della mobilità intelligente e sostenibile;

in quest'ottica, i sottoscrittori del presente atto di indirizzo, evidenziano pertanto la necessità di implementare le misure in favore della guida autonoma, attraverso una regolamentazione e una normativa nazionale precisa che integri le diverse tipologie di trasporto, unitamente ai servizi per i territori e per i conducenti, in piena coerenza con la strategia sulla mobilità dell'Unione europea in materia di sviluppo tecnologico, digitale e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative normative volte a prevedere l'introduzione di una modifica per introdurre nel nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, una disposizione che includa, tra i requisiti previsti dall'articolo 46 concernente la nozione di veicolo, anche quello abilitato per il sistema di guida autonoma, in conformità con quanto disposto dal trattato internazionale della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale, ai sensi dell'articolo 34-*bis*, in vigore dal 14 luglio 2022;

2) ad adottare iniziative volte a prevedere altresì la definizione di un « Piano nazionale per la guida autonoma », per favorire un diverso approccio alla mobilità, in linea con gli orientamenti europei, coinvolgendo anche le imprese del settore tecnologico, del settore della mobilità collettiva e del settore dell'*automotive* che operano nella transizione, all'interno della mobilità sostenibile e dei sistemi dell'intelligenza artificiale;

3) ad adottare infine iniziative normative, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e le risorse a disposizione, volte ad introdurre incentivi, anche fiscali, al fine d'incentivare la sperimentazione e la produzione, anche dal punto di vista della gestione commerciale, di nuove tecnologie connesse ai sistemi di guida autonoma, all'interno degli investimenti previsti per agevolare la mobilità sostenibile.

(7-00263) « Raimondo, Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE

Interrogazione a risposta scritta:

GHIRRA. — *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si apprende che il Ministero interrogato ha rigettato la proposta di dichiarazione di esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica a seguito della persistente siccità verificatasi nel periodo tra novembre 2023 e giugno 2024 nei territori della regione Sardegna individuati con deliberazione n. 33/15 dell'11 settembre 2024;

in particolare, in caso di accoglimento, attraverso la dichiarazione di eccezionalità dei danni causati dal fenomeno siccitoso che ha colpito il territorio regionale tra il mese di novembre 2023 e il mese di giugno 2024 la Sardegna avrebbe avuto accesso alle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale (Fsn) di cui decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

il provvedimento di diniego, datato 11 ottobre 2024 e firmato dal direttore del dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale — Direzione generale dello sviluppo rurale, « esaminata

la documentazione inviata dagli uffici regionali, perviene al giudizio negativo sulla base del fatto che il Fondo di solidarietà nazionale all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 », prevede gli « interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura. Dall'esame della documentazione tecnica allegata alla delibera, risultano delimitate produzioni ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, pertanto si comunica che non è possibile dare ulteriore corso alla proposta »;

dai dati Arpas, emerge come nel periodo compreso tra il mese di novembre 2023 e il mese di giugno 2024, si sia potuta constatare in Sardegna una persistente siccità a causa del limitato apporto pluviometrico in concomitanza delle alte temperature, di molto superiori ai valori medi del periodo, che ha colpito le colture, limitando di fatto la capacità di ricarica delle falde superficiali presso le aziende agricole. In questo quadro, si è innescato un rallentamento dell'attività vegetativa dei pascoli e delle foraggere, con conseguente limitazione per l'alimentazione del bestiame. L'assenza di precipitazioni ha avuto ripercussioni negative per i seminativi autunnali con forti limitazioni per la fase germinativa dell'orzo e del frumento. Dal mese di aprile 2024 le temperature hanno raggiunto localmente i 40 gradi con precipitazioni molto scarse, diffusamente inferiori alla metà dei valori medi climatici;

l'agenzia regionale Laore Sardegna, incaricata di espletare le verifiche sui danni subiti dalle aziende agricole, con nota protocollata in data 3 settembre 2024, ha trasmesso la relazione dalla quale emerge come le segnalazioni dei danni da parte degli agricoltori pervenute fino alla data del 30 giugno 2024 hanno riguardato 544 imprese agricole situate nel territorio di 130 comuni. In aggiunta a queste, risultano ulteriori 269 segnalazioni, trasmesse direttamente dagli uffici comunali. In base ai sopralluoghi effettuati, è stato riscontrato che i danni hanno superato il 30 per cento del valore delle produzioni aziendali. La

superficie complessiva interessata è di circa 18.000 ettari ed il fabbisogno di spesa per gli indennizzi, stimato in base agli accertamenti finora effettuati, ammonta complessivamente a euro 9.592.713;

in merito all'analogha proposta della Regione Siciliana di declaratoria di eccezionalità degli eventi siccitosi nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2024, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, il Ministero interrogato ha accolto l'istanza e proclamato lo stato di emergenza con decreto datato 4 settembre 2024;

a parere dell'interrogante, le situazioni di fatto fra le due regioni risultano essere del tutto similari e il diniego della misura di sostegno alla Regione Sardegna appare essere una ingiusta discriminazione —:

come intenda intervenire il Ministro interrogato per supportare la regione Sardegna a superare le criticità derivanti dall'emergenza siccità. (4-03654)

* * *

CULTURA

Interrogazione a risposta orale:

ZANELLA. — *Al Ministro della cultura.*
— Per sapere — premesso che:

la città di Forlì, come le altre della Romagna, è stata duramente colpita dagli eventi alluvionali del maggio 2023;

lutti, abitazioni distrutte, attività economiche compromesse, beni culturali soffocati dal fango, questa la conseguenza di ben due eventi che hanno ripetuto in un arco di tempo ravvicinatissimo, 15 giorni soli, fenomeni mai verificatisi in precedenza tanto da rendere, per dichiarazione dei competenti organismi che si occupano della materia, obsolete le pianificazioni di bacino e soprattutto i Pai, piani di assetto idrogeologico che hanno rivelato la loro inadeguatezza;

intere zone della città, considerate finora prive di rischi idraulici, sono finite sott'acqua e fango;

in particolare a Forlì sono risultati alluvionati sia gli archivi comunali, contenenti anche altri importanti beni culturali lì depositati, sia l'antica biblioteca del Seminario vescovile, contenente incunaboli, cinquecentine e altro. Questi accadimenti hanno avuto ampio risalto sui mezzi di comunicazione nazionali;

per oltre due mesi, carabinieri del nucleo beni culturali, vigili del fuoco, funzionari del Mic, protezione civile e centinaia di volontari si sono ininterrottamente cimentati con l'improbabile lavoro di tentare di salvare dal fango ciò che era stato sommerso. I costi di queste operazioni sono rilevantissimi;

ciò nonostante il comune, nell'ambito di un progetto assai discutibile di smantellamento di musei e trasferimento di collezioni e biblioteche, ha pensato bene di collocare negli interrati dell'ex Santarelli, un edificio posto solo ad alcune decine di metri dal limite delle zone alluvionate, ben 100 mila volumi provenienti dalla biblioteca comunale, mentre altri 25 mila saranno collocati negli interrati del Palazzo Romagnoli, attuale museo che verrà smantellato, posto anch'esso a distanza trascurabile dal limite delle zone alluvionate;

gran parte della città è stata sommersa dalle acque e nelle zone non direttamente interessate dall'acqua proveniente dai fiumi, interrati e piani terra di abitazioni e aziende hanno subito danni consistenti per l'acqua fuoriuscita dal sistema fognante che, invece di raccogliere le acque, le ha distribuite in zone fino a quel momento rimaste indenni;

sorprendentemente sarebbe intervenuta nel procedimento la Soprintendenza speciale per il Pnrr, che ha autorizzato l'intervento, nonostante esso non abbia nulla a che fare con il Pnrr medesimo, con la motivazione che sarebbe interconnesso funzionalmente sia per complessità, che per molteplicità e interdisciplinarietà delle tematiche trattate con gli altri stralci finanziati con fondi Pnrr;

a parere dell'interrogante, collocare una biblioteca al posto di un museo e mettere libri negli scantinati non è multidisciplinarietà;

quanto è accaduto avrebbe dovuto insegnare al comune di Forlì, alla Soprintendenza, alla Soprintendenza speciale per il Pnrr che è profondamente sbagliato collocare libri negli scantinati degli edifici di una città che ha mostrato la sua fragilità di fronte agli eventi alluvionali del maggio 2023 —:

se il Ministro interrogato, che pure ha potuto visitare i luoghi delle biblioteche e degli archivi allagati, non ritenga di adottare iniziative di competenza volte a evitare che la conservazione del patrimonio bibliotecario e archivistico possa avvenire in scantinati allagabili;

per quale motivo, attese le assai discutibili giustificazioni addotte per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza speciale per il Pnrr, quest'ultima si sia occupata di questioni che paiono estranee al perimetro delle sue competenze;

se non ritenga che tale autorizzazione, che ad avviso dell'interrogante deriva da un atteggiamento eccessivamente permissivo teso a favorire comunque progetti finanziati nell'ambito del Pnrr, contrasti con i precedenti pareri resi dalle altre Soprintendenze competenti, e se non ritenga di dover adottare iniziative di competenza volte a favorire una rivalutazione dell'autorizzazione alla luce degli obblighi di tutela che devono tendere a escludere zone inidonee alla collocazione di biblioteche e archivi. (3-01504)

Interrogazione a risposta in Commissione:

ORFINI. — *Al Ministro della cultura.* — Per sapere — premesso che:

gli archivi di Stato, organi periferici del Ministero della cultura, hanno sede in ogni capoluogo di provincia e svolgono i seguenti compiti:

conservare a seguito di versamento (consegna obbligatoria all'Archivio di Stato)

gli archivi prodotti dagli organi e dagli uffici degli Stati preunitari, la documentazione relativa agli affari esauriti da oltre trent'anni prodotta dagli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, gli archivi dei notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio, gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti;

conservare gli archivi ricevuti da enti pubblici a seguito di comodato o deposito, o da privati a seguito di comodato, deposito, donazione o acquisto;

rendere consultabili gli archivi custoditi;

valorizzare le fonti storiche custodite;

vigilare sulla tenuta e conservazione degli archivi degli organi e uffici statali da versare agli Archivi di Stato;

l'Archivio di Stato di Latina conserva circa dieci chilometri di documentazione;

tra la documentazione custodita dal medesimo Archivio si annoverano archivi — quali l'Opera Nazionale Combattenti, il Consorzio di bonifica di Latina e il Consorzio della bonificazione pontina — che costituiscono fonti di interesse primario per la storia originalissima della provincia di Latina;

la bonifica pontina, la fondazione delle « città nuove » di Littoria, Sabaudia, Pontinia e Aprilia, e la nascita della provincia pontina sono episodi che hanno segnato la storia italiana del Novecento;

è stato approvato definitivamente in sede legislativa, il 7 agosto 2024, dalla VII Commissione Cultura della Camera dei deputati, il progetto di legge A.C. 1956, recante « Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 » per le quali sono già in fase di definizione iniziative e attività per le quali l'archivio di Stato di Latina dovrà svolgere una funzione centrale;

da fonti di stampa si apprende che, in tempi brevi, è previsto il trasferimento dell'archivio di Stato di Latina, che nella sua

attuale sede di via dei Piceni occupa spazi di circa 4 mila metri quadri, in un appartamento di circa 300 metri quadri, e che quindi non garantisce la disponibilità di spazi sufficienti a conservare anche quella parte di documentazione più frequentemente consultata;

inoltre, il trasferimento dell'archivio di Stato a giudizio dell'interrogante si tradurrebbe in una operazione imprudente e lesiva per un istituto culturale di livello provinciale, e contraria alle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio cui il Ministero della cultura dovrebbe rigorosamente attenersi —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra citati e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di garantire un'alternativa funzionale e praticabile. (5-02989)

* * *

FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

Interrogazione a risposta scritta:

ZANELLA e DORI. — *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la tratta di esseri umani, punita dall'articolo 601 del codice penale, è una pratica che consiste nel forzare o indurre una persona a fare ingresso o soggiornare sul territorio per sfruttarla a fini lavorativi, sessuali, nell'accattonaggio, in attività illecite o per sottoporla al prelievo di organi;

in attuazione della direttiva UE 2011/36 il 19 ottobre 2022 il Consiglio dei ministri ha deliberato l'adozione del Piano nazionale d'azione 2022-2025 contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani;

obiettivi sono: *a)* formazione continua degli operatori; *b)* sicurezza e protezione delle vittime, con particolare attenzione alle donne, ai minori e alle categorie vul-

nerabili; *c)* contrasto e smantellamento delle strutture criminali;

il 26 luglio 2023 *Save the Children* Italia ha pubblicato la 13^a edizione di « Piccoli schiavi invisibili », denunciando le drammatiche condizioni di vita dei minori e delle loro famiglie. Figlie e figli dei braccianti, già vittime di sfruttamento, spesso subiscono lo stesso destino dei genitori e crescono in condizioni di forte isolamento, con difficoltà di accesso alla scuola e ai servizi sanitari e sociali. Molti sono « invisibili » per le istituzioni, non registrati all'anagrafe;

abbandonano la scuola, spesso a partire dai 12-13 anni, non praticano sport né altre attività ricreative, iniziano già a lavorare nei magazzini, impacchettando frutta e ortaggi destinati alla grande distribuzione, o spruzzano veleno contro i parassiti senza protezioni adeguate;

in Italia, nel 2021 sono state individuate 757 vittime di tratta, il 53 per cento di sesso femminile e il 35 per cento minori. La tratta per sfruttamento sessuale coinvolge 431 vittime;

nel 2022, i progetti antitratta hanno valutato 2.517 persone come possibili vittime. Il 64 per cento donne, il 33 per cento uomini e il 3 per cento transessuali, almeno 101 minori. Nello stesso anno, sono state prese in carico 850 nuove persone, il 58,9 per cento donne, il 35,3 per cento uomini e il 5,8 per cento transessuali, 14 erano minori al momento dell'inizio del percorso;

nel 2023 sono state prese in carico dalla rete antitratta 1.666 persone, senza finanziamenti adeguati;

grazie al lavoro degli enti antitratta, presenti su tutto il territorio nazionale, dal 2000 l'Italia vanta un sistema di contrasto alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani. La rete implementa il programma unico di emersione, assistenza e inclusione sociale di persone che fuoriescono da una situazione di grave sfruttamento;

oggi, questi e gli enti non ricevono né un riconoscimento adeguato né pagamenti

puntuali per garantire l'accoglienza e il percorso di inclusione. Di regola i rimborsi arrivano oltre un anno di ritardo: oggi, su 18 milioni di euro documentati 12 milioni non sono stati ancora pagati. Si rischia la chiusura degli enti e il blocco del sistema;

il ritardo sta causando disagi ai beneficiari e agli operatori professionali. A pagarne maggiormente le spese sono le piccole associazioni costrette a chiedere prestiti alle banche con tassi di interessi altissimi;

secondo il rapporto del GRETA, in Italia i numeri reali delle vittime sono sottostimati perché le denunce sono poche e le richieste di aiuto sono sempre meno, mentre l'organizzazione delle reti criminali è sempre più capillare ed estesa;

è auspicabile aggiornare e integrare il piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato con un programma specifico per aiutare i figli dei lavoratori agricoli vittime di sfruttamento, in collaborazione con il terzo settore e le parti sociali —:

a fronte dei continui flussi di migranti, quali provvedimenti urgenti i Ministri interrogati intendano adottare al fine di garantire il funzionamento del Piano nazionale antitratta e il sistema di accoglienza messo in piedi dagli enti del terzo settore garantendo loro il ristoro delle spese e rimborsi documentati secondo le tempistiche indicate dal Piano nazionale antitratta.

(4-03645)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

GIRELLI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

la situazione delle carceri italiane è sempre più grave;

il ventesimo Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione evidenzia come al

31 marzo 2024 le persone detenute erano 61.049 (2.619 donne, pari al 4,3 per cento, 19.198 stranieri, pari al 31,3 per cento);

la capienza ufficiale delle carceri italiane è prevista per un massimo di 51.178 posti;

i tassi di affollamento a livello regionale raggiungono il massimo in Puglia (152,1 per cento). Seguono la Lombardia (143,9 per cento) ed il Veneto (144,4 per cento);

questi dati fanno comprendere quanto sia tragica la vita nelle carceri italiane, come si evidenzia anche dal terribile numero di suicidi che al 15 aprile 2024 erano già pari a trenta persone che si sono tolte la vita in carcere;

in questo quadro generale allarmante, desta particolare preoccupazione la situazione del penitenziario « Nerio Fischioni » di Canton Mombello (Brescia);

durante l'iniziativa nazionale sull'emergenza carceraria organizzata dal Partito Democratico, l'interrogante, assieme al Senatore Bazoli, ha fatto accesso al citato penitenziario, dove ha riscontrato un sovraffollamento intollerabile;

infatti, attualmente sono detenute 385 persone, mentre la capienza ordinaria è fissata in 189, anche se viene considerato « tollerabile » un limite di 291 persone. Tra i detenuti risultano essercene tossicodipendenti e con problemi di natura psichiatrica;

le condizioni di vita di queste persone che sono in custodia dello Stato appaiono essere palesemente inidonee a garantire una minima condizione di dignità, ed è evidente che così si contraddice il dettato dell'articolo 27, comma 3, della nostra Costituzione;

l'interrogante ha potuto vedere come dieci detenuti siano costretti a vivere in minuscole celle, con letti a castello a tre piani e con un bagno alla turca che funge anche da cucinotto;

la situazione dei detenuti si riflette inevitabilmente sulle condizioni di vita e lavoro degli agenti di custodia e degli altri responsabili del carcere che si trovano ogni

giorno ad affrontare situazioni tragiche, anche per la scarsità di personale attualmente a disposizione della struttura, con anche gravi conseguenze per quel che riguarda la sanità penitenziaria;

tra l'altro, desta preoccupazione il continuo aumento della popolazione carceraria che si sta riavvicinando a quei numeri che portarono alla condanna dell'Italia da parte della Cedu con la nota sentenza Torreggiani;

a parere dell'interrogante la situazione è evidentemente peggiorata dalla linea dell'attuale Governo, che non fa altro che aumentare reati e pene detentive, con effetti che non sono quelli di una maggiore sicurezza ma di condizioni di detenzione sempre peggiori che rendono facilmente prevedibile la reiterazione dei reati da parte di molti di coloro che sono entrati in carcere magari per un piccolo reato;

relativamente al penitenziario bresciano, a parere dell'interrogante appare inaccettabile l'idea che sembra farsi avanti nel Governo di creare un nuovo padiglione a Verziano senza la chiusura, che appare invece indispensabile, della struttura di Mombello, evidentemente irrecuperabile —:

quali iniziative di sua competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato per affrontare in tempi rapidi il gravissimo problema del sovraffollamento carcerario e per favorire il reinserimento dei detenuti nella società;

cosa intenda fare, per quanto di competenza, per rafforzare il personale presente nelle carceri, integrandone anche il trattamento economico;

se non intenda, per quanto di competenza, destinare i 50 milioni di euro previsti per il nuovo carcere di Verziano per costruire, invece, un padiglione sufficiente ad ospitare tutti i detenuti del « Nerio Fischioni », in modo da condurre in tempi rapidi alla dismissione definitiva di questa struttura, consentendo, tra l'altro, alla nuova struttura di conservare le attrezzature e le aree idonee a garantire un trattamento

coerente con le finalità rieducative della pena. (3-01503)

Interrogazioni a risposta scritta:

FOTI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Tribunale di Bologna ha rinnovato la richiesta di collaborazione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di quella città per far fronte alla necessità di revisionare i rendiconti nelle procedure di tutela, curatela e amministrazione di sostegno, sottoscrivendo con essi un protocollo di intesa (protocollo 7 febbraio 2022 n. 318);

nonostante si tratti di un procedimento puramente interno all'amministrazione del Tribunale, derivante da difficoltà di gestione delle pratiche in questione e dalla connessa carenza di idoneo personale, lo stesso protocollo prevede che i costi di consulenza esterna incaricata della verifica della rendicontazione presentata da tutori e/o amministratori di sostegno non siano a carico del Tribunale, bensì delle stesse persone con disabilità —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti menzionati in premessa e quali iniziative normative intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di semplificare i complessi meccanismi di rendicontazione, evitando, in particolare, che i costi relativi alla consulenza esterna possano ricadere sulle risorse delle persone con disabilità. (4-03647)

ZARATTI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 3 del 2019 al comma 14 prevede testualmente che « hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito *internet* ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito *internet* del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il *curriculum vitae* di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del ca-

sellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. »;

la norma in questione, in spregio al principio consolidato che prevede la gratuità e l'esenzione dai bolli per tutta la documentazione necessaria al procedimento elettorale, prevede esclusivamente che le imposte ed ogni altra spesa siano ridotti alla metà, ma a condizione che il candidato firmi una dichiarazione in cui attesti la sua candidatura. Ma questa dichiarazione non è presente nella piattaforma della prenotazione *online* dei certificati, che prevede anche la possibilità di delegare una persona al ritiro del certificato, di fatto obbligando il candidato a rinunciare allo « sconto » o a recarsi personalmente a ritirare il certificato in questione, mentre dovrebbe essere impegnato nella campagna elettorale;

accade non di rado che i candidati si vedano consegnare dalle cancellerie dei tribunali un certificato « elettorale del casellario giudiziale », apparentemente identico al certificato « penale », con l'unica differenza appunto nella dizione « elettorale ». L'impercettibile differenza può, e di fatto ha, tratto in inganno numerosi candidati e liste, le quali però, si sono viste recapitare una formale contestazione dalla commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei

partiti politici, alla quale potrebbe far seguito una sanzione. Sorge il dubbio che, se gli stessi funzionari dei tribunali non hanno chiaro quale certificato debbano consegnare, non si può pretendere che i cittadini possano conoscere le impercettibili differenze tra un certificato e l'altro. La confusione nelle cancellerie dei tribunali sono verificabili anche sui siti *internet* delle varie cancellerie una per tutte la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino verificabile dal sito della procura dove è evidente la confusione tra i due diversi certificati;

né ha risolto la questione la modifica apportata dal decreto-legge n. 77 del 2021, che ha introdotto la possibilità per il rappresentante legale del partito di ottenere il certificato penale, ma solo con la delega del candidato la modifica è stata evidentemente superflua, considerando che era già possibile delegare un'altra persona al ritiro del certificato penale, lasciando l'evidente fattispecie di inesigibilità della condotta, e la limitazione del diritto di iniziativa politica —:

se non ritengano opportuno adottare iniziative normative volte a eliminare il certificato « elettorale del casellario giudiziale » che tanti equivoci produce, o quanto meno se non ritengano opportuno istruire gli uffici periferici delle cancellerie sul fatto che il certificato necessario per la trasparenza delle elezioni è quello *ex* articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 e non *ex* articolo 29, come ritiene per esempio la Procura di Urbino.

(4-03650)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta scritta:

CASU. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il settore della logistica e del trasporto ferroviario delle merci costituisce un com-

parto economico imprescindibile per il sistema produttivo del nostro Paese ed impiega oltre 15 mila lavoratori;

stando alle analisi delle associazioni del settore, nel 2023 si è registrato un calo del 3,2 per cento rispetto all'anno precedente, e le previsioni per il 2024 indicano un'ulteriore discesa del 6,7 per cento, con un impatto economico stimato in 90 milioni di perdite di fatturato;

si tratta di dati allarmanti che, sempre secondo le associazioni di settore, farebbero temere scenari analoghi anche per i prossimi due anni;

una delle cause della situazione sopra esposta riguarda le interruzioni sulle linee ferroviarie, dovute in parte ai lavori del Piano nazionale di ripresa e resilienza ma anche a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che ai danni del maltempo in molte zone d'Italia;

sempre secondo le associazioni, nel 2024, per i soli lavori dovuti al Piano nazionale di ripresa e resilienza sulle infrastrutture ferroviarie, le interruzioni — che si protrarranno sino al 2026 — hanno già ridotto la capacità di trasporto ferroviario di oltre il 50 per cento con punte, del 60 per cento durante i mesi estivi;

ai problemi sopra ricordati si aggiungono le scelte del Governo che a parere dell'interrogante contribuiscono alla grave incertezza degli operatori del settore;

infatti, già con il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 cosiddetto « decreto PNRR »), era stata prevista una riduzione di euro 70 milioni relativamente all'importo complessivo disposto dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, introdotto dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che convertiva con modificazioni il decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, causando grave allarme alle imprese che, alla luce delle aspettative ingenerate da tempo, avevano già effettuato ingenti investimenti;

durante la discussione sulla legge di conversione del citato « decreto PNRR » emendamenti presentati da varie forze po-

litiche sono riusciti a sopprimere questa disposizione;

tuttavia, anche per effetto del decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113 (cosiddetto « decreto Omnibus »), il Governo ha reso indisponibili 55 milioni di euro per il 2024 destinati al settore della logistica. Dette risorse erano state stabilite dal decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, articolo 1 comma 2 lettera c) n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, con la conseguenza di ridurre le risorse stanziare per incentivare l'acquisito di nuovi carri e nuove locomotive destinate al trasporto ferroviario delle merci;

gli operatori della logistica ferroviaria nel periodo di riferimento utile al percepimento del beneficio, hanno investito un importo di circa 700 milioni di euro nella formalizzazione di atti negoziali per l'acquisto dei soli locomotivi;

a tale importo è da aggiungere quello per gli ordinativi di ulteriori mezzi a partire dal 1° gennaio 2024 a oggi e di carri ferroviari dal luglio 2021 a oggi;

il 3 ottobre 2024 la Camera ha approvato, dopo parere favorevole del Governo, l'ordine del giorno n. 9/2066/38, che impegna il Governo « compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a individuare risorse da destinare a favore del programma » « Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci — Locomotori, carri e raccordi ferroviari ». Un impegno che richiede una rapida applicazione;

le condizioni nelle quali sono costretti a lavorare gli operatori del settore sono sempre più difficili e rischiano di non essere più sostenibili, con pesanti ricadute su tutto il sistema industriale del nostro Paese —:

quali iniziative di competenza intendano intraprendere i Ministri interrogati, a partire da quanto previsto nell'ordine del giorno sopra citato, per evitare una crisi del trasporto ferroviario merci che potrebbe avere conseguenze disastrose anche per le imprese e per i lavoratori del settore.

(4-03649)

BENZONI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 giugno 2024 è stata presentata l'interrogazione parlamentare n. 4-02969 riguardante lo stato dei lavori dello svincolo in località « Trippi » lungo la strada statale 38. Si tratta di un'opera strategica per la provincia di Sondrio e la Valtellina, in quanto garantirebbe i collegamenti con le stazioni sciistiche di Bormio e Livigno che saranno sede dei Giochi olimpici di febbraio 2026;

tale svincolo è stato riconosciuto come « essenziale » negli Allegati 3 e 4 del decreto ministeriale 7 dicembre 2020 e individuato tra le opere da realizzare per efficientare la viabilità verso le aree di gara. Per tali ragioni, è stato inserito nel programma di investimenti previsti dal Pnrr con una consegna parziale prevista per febbraio 2026;

nonostante tali impegni, ad oggi l'opera non sembra aver avuto progressi significativi in località « Trippi » non è visibile alcun cantiere né vi sono segnali concreti di un potenziale avanzamento dei lavori, nonostante il riconoscimento dell'importanza dell'opera, anche da parte dell'assessore regionale Sertori, rispetto alla risoluzione di un punto nevralgico della nostra viabilità e alle promesse di una percorribilità parziale entro i Giochi olimpici;

inoltre, recenti notizie riportano che diverse altre opere connesse alle Olimpiadi invernali del 2026, nella provincia di Sondrio e nelle zone limitrofe, potrebbero non essere completate in tempo o addirittura essere state accantonate, come riportato da svariate fonti di stampa, quali *Il Giorno* e *Il Fatto Quotidiano*;

lo svincolo in località « Trippi » rappresenta un'infrastruttura cruciale per il miglioramento della viabilità locale e per la gestione dell'afflusso turistico verso le stazioni sciistiche di Bormio e Livigno, già soggette a pesanti rallentamenti a causa della chiusura frequente del passaggio a livello in prossimità della tangenziale sud di Sondrio;

il rischio che l'opera non venga completata in tempo, o che la viabilità in entrata e uscita dalla città di Sondrio risulti compromessa per i flussi olimpici, solleva dubbi sulla gestione delle altre opere previste in provincia di Sondrio, tra cui la « S.S. 38 Nodo di Castione Andevenno » e la « Tangenziale di Tirano », anch'esse considerate essenziali per il corretto svolgimento dell'evento e il potenziamento della rete infrastrutturale —:

se non intenda fornire aggiornamenti dettagliati sullo stato attuale dello svincolo in località « Trippi », chiarendo se l'opera sarà effettivamente completata e resa quantomeno parzialmente percorribile entro febbraio 2026 come precedentemente annunciato;

se non ritenga necessario intervenire, per quanto di competenza, per accelerare i lavori dello svincolo in questione e delle altre opere strategiche previste in provincia di Sondrio, considerando la loro importanza non solo per l'evento olimpico, ma anche per lo sviluppo economico e turistico della regione nel lungo termine;

se possa confermare o smentire le recenti notizie relative all'eventuale accantonamento di alcune opere connesse ai Giochi Olimpici, specificando quali interventi potrebbero essere oggetto di riprogrammazione o di abbandono definitivo.

(4-03651)

SANTILLO, CANTONE, FEDE, IARIA e TRAVERSI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 ottobre 2024 si è verificato un grave guasto al sistema *radar* di terra che ha coinvolto il centro di controllo d'area di Milano, paralizzando il traffico aereo sul Nord Italia, con particolare impatto sugli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate, Orio al Serio e altri scali del Nord-Ovest;

il guasto, secondo quanto si apprende da alcuni organi di stampa, è stato causato da un problema *software*, che ha costretto

a ridurre del 65 per cento la capacità di gestione del traffico aereo. I voli in partenza e arrivo sono stati bloccati o dirottati su altri scali come Roma, Bologna e Marsiglia, creando forti disagi per i passeggeri;

nonostante l'attivazione di sistemi di riserva, i cieli sono stati dichiarati non disponibili per diverse ore e i disagi si sono protratti fino alla fine della giornata, con il rischio di estendersi anche alla giornata seguente, lunedì 21 ottobre 2024, particolarmente critica per il traffico aereo;

questo guasto ha evidenziato la vulnerabilità di un'infrastruttura critica per il nostro Paese, che necessita di soluzioni efficaci per garantire la sicurezza e la continuità del traffico aereo;

è necessario fare chiarezza sull'origine del problema e sulle misure messe in atto per evitare il ripetersi di eventi simili —:

quali siano le cause tecniche e organizzative che hanno determinato il guasto al sistema *radar* di terra;

quali iniziative di competenza il Ministero interrogato intenda adottare per prevenire il ripetersi di simili disservizi e garantire la sicurezza e la fluidità del traffico aereo in futuro;

se risulti che siano stati valutati i costi economici e operativi di questo disservizio nonché quali compensazioni risulta che verranno previste per i passeggeri coinvolti.

(4-03652)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

ZARATTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

Ascanio Cascella, sindaco di Velletri (RM), lunedì 3 luglio 2023 ha nominato assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e

PNRR (Piano nazionale ripresa e resilienza) a Fausto Servadio;

Fausto Servadio, precedentemente si era dimesso dalla carica di consigliere comunale per incompatibilità derivanti dal fatto che una sua ditta è aggiudicataria dell'appalto per la costruzione dell'asilo nido nella ex zona 167;

nell'accettare la delega, il neo assessore ha firmato la dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità ai fini della nomina alla carica di assessore ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del decreto legislativo n. 39 del 2013;

l'articolo 63, comma 1, n. 2 Tuel, dispone che: « non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale. Colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha partecipazioni direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune... »;

dagli atti pubblicati nel registro delle imprese risulta che la Micor s.r.l. è detenuta al 70 per cento dalla Finser s.r.l. (capitale sociale di 100.000,00 euro) di cui Fausto Servadio è l'amministratore unico poiché detiene direttamente il 28,77 per cento delle quote e indirettamente come usufruttuario altre quote pari al 70 per cento mentre il rimanente 1,23 per cento è di proprietà della moglie;

il solo fatto che il sig. Servadio sia amministratore unico e titolare di fatto della quasi totalità dei diritti economici e amministrativi della controllante dell'appaltatrice determina ad avviso dell'interrogante un evidente contrasto tra l'interesse privato alla massimizzazione del profitto della società appaltatrice e l'interesse pubblico dell'ente locale appaltante, come esplicitato dalla Corte di cassazione con sentenza, Sez. I, 18 luglio 2013, n. 17606;

il rischio di conflitto d'interesse è reso ancor più evidente per il fatto che le dele-

ghe assegnate al neo assessore hanno a oggetto proprio le opere pubbliche e i progetti finanziati con il PNRR;

come puntualmente rilevato dalla relazione del Consiglio di Stato a decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici) «la gestione delle partecipazioni nelle società altrui non rientra nel potere dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2364 e successivi codice civile mentre rientra nel potere di gestione degli, amministratori ai sensi dell'articolo 2380-bis »;

questo sta a significare che all'amministratore unico della Finser s.r.l., controllante della Micor s.r.l., spettano i poteri di gestione della partecipazione nella medesima Micor s.r.l., con ciò risulta evidente all'interrogante che il sig. Servadio esercita le scelte strategiche relative alla collocazione della Micor s.r.l. nel mercato dei lavori e dei servizi per la pubblica amministrazione;

infine all'atto della accettazione della nomina alla carica di Assessore lo stesso ha dichiarato l'insussistenza di condizioni di incompatibilità, pur avendo piena contezza dell'aggiudicazione dell'appalto alla Micor s.r.l., e pertanto in violazione delle responsabilità previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2000, per dichiarazioni mendaci e falsità in atti —:

se il Ministro interrogato, alla luce dei fatti esposti in premessa riguardo alle cause di inconfiribilità e incompatibilità con la carica ricoperta dal neo assessore comunale, non intenda per il tramite del prefetto valutare la sussistenza dei presupposti per adottare tutti i provvedimenti necessari ai sensi dell'articolo 70 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali. (4-03655)

KELANY. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 17 ottobre 2024 l'associazione Unione delle Comunità Islamiche d'Italia (Ucoii) è stata invitata a tenere una conferenza stampa sul tema del riconoscimento giuridico dell'Islam italiano alla Camera dei deputati;

la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'Ucoii permane in attesa di definizione, e dunque non si tratta di un ente riconosciuto dalla Repubblica italiana;

nel 2020 il dottor Abdellah Redouane, segretario generale del Centro islamico culturale d'Italia — Grande Moschea di Roma, riconosciuto ufficialmente dalla Repubblica italiana, accusava pubblicamente, tramite i canali *social* dell'ente, il presidente onorario dell'Ucoii, Mohammed Nour, di essere il « fondatore dei Fratelli Musulmani in Italia »;

uno dei fondatori dell'Ucoii, Hamza Roberto Piccardo, il cui figlio Gabriele Piccardo, siede tuttora nel consiglio direttivo dell'ente come consigliere per il dipartimento comunicazione, rilancia sui propri canali *social* interviste concesse dai *leader* di Hamas al quotidiano La Luce — diretto da un altro dei suoi figli — e *post* che inneggiano apertamente alla stessa organizzazione terroristica, oltre a solidarizzare pubblicamente con l'Imam Zulfiqar Khan, espulso per motivi di sicurezza dello Stato connessi al fanatismo religioso;

il presidente dell'Ucoii, Dottor Yassine Lafram, nel 2014 pubblicizzava sui *social network* il suo incontro con il predicatore Aid al-Qarni, al quale fu negato l'ingresso in Francia e Usa perché considerato una « minaccia per l'ordine pubblico » per i suoi « proclami che incitano all'odio e alla violenza »;

nel 2020 Yassine Baradai, segretario nazionale dell'Ucoii, definiva sui *social network* cristianesimo ed ebraismo delle « eresie », e affermava che « l'islam viene per correggere gli storpiamenti apportati nelle sacre scritture residue (Torah e Vangelo) » —:

di quali elementi disponga sulla vicenda e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare in ordine ad eventuali legami o connessioni dell'ente in questione con organizzazioni fondamentaliste o esponenti di tali organizzazioni, anche a livello internazionale. (4-03656)

ISTRUZIONE E MERITO

Interrogazioni a risposta scritta:

CASO, AMATO e MORFINO. — *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* — Per sapere — premesso che:

il primo concorso previsto dal PNRR e finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con decreto del direttore generale n. 2575 del 6 dicembre 2023, ha registrato numerosi ritardi a causa della mancanza di commissari e ha messo a forte rischio la buona riuscita delle procedure di immissione in ruolo entro il termine ordinario del 31 agosto 2024;

per ovviare a ciò, durante la conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2024, è stata inserita una disposizione che ha previsto, per il solo anno scolastico 2024/2025, la possibilità di completare le procedure di immissione in ruolo entro il 31 dicembre 2024, attingendo dalle graduatorie di merito pubblicate anche dopo il 31 agosto, ma entro e non oltre il 10 dicembre 2024;

l'articolo 14-*bis*, comma 3, ha, inoltre, previsto che i posti destinati ai vincitori del concorso PNRR e resi indisponibili per le nomine dalle graduatorie provinciali per le supplenze siano assegnati sulla base delle graduatorie di istituto e coperti mediante contratti a tempo determinato con clausola risolutiva « sino ad avente diritto », ovvero in attesa di assegnarli al vincitore di concorso che ha diritto, ai sensi della graduatoria di merito, ad ottenere quel posto;

la scorsa settimana gli uffici scolastici regionali di Lombardia e Veneto, hanno iniziato a pubblicare le prime graduatorie di merito e ad avviare le procedure per la scelta della provincia e della sede, ma non tutti i vincitori hanno ricevuto la *mail* per compiere tali scelte, ad avviso degli interroganti a causa di un'interpretazione divergente da parte dell'ufficio scolastico regionale della disposizione inserita all'interno del decreto-legge n. 71 del 2024;

infatti, coloro che si trovavano assunti su cattedre con contratti « sino ad avente diritto » sono stati direttamente confermati su quel posto, senza possibilità di partecipare alle fasi ordinarie di scelta della provincia e della sede;

questa modalità ha creato da subito forti disagi e mosso numerose critiche, in quanto non solo molti docenti hanno potuto scegliere un numero limitato di sedi rispetto ai posti inizialmente messi a bando, ma coloro che avevano scelto di ottenere una supplenza temporanea lontana da casa si sono ritrovati confermati su quel posto, senza la legittima possibilità di scegliere in base al punteggio ottenuto in graduatoria;

il problema, ad avviso degli interroganti, nasce dall'errata interpretazione della « cattedra vacante » di chi ottiene una supplenza fino al 31 agosto e, risultato vincitore sulla medesima classe di concorso e regione, viene confermato ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 3, rispetto ai posti « accantonati », che non sono vacanti, ma spettano di diritto al vincitore del concorso in base al punteggio ottenuto nella graduatoria di merito —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere affinché venga ristabilita la meritocrazia dei concorsi pubblici e vengano rispettate le graduatorie di merito finalizzate all'assunzione in ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. (4-03646)

BENZONI. — *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* — Per sapere — premesso che:

con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'Italia ha avviato una serie di riforme destinate a migliorare l'infrastruttura scolastica e ad affrontare la stabilizzazione del personale docente, con l'obiettivo di ridurre la precarietà attraverso l'immissione in ruolo di almeno 70,000 docenti entro il 2026;

la situazione attuale nelle scuole italiane, tuttavia, evidenzia notevoli criticità. A poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico, in molte sedi manca ancora il perso-

nale necessario per garantire il regolare svolgimento delle attività, con tempi di insegnamento prolungati sospesi o cancellati, e servizi come la mensa scolastica assenti;

la procedura per l'immissione in ruolo di docenti tramite il PNRR sta generando ulteriori disparità, con alcuni insegnanti impossibilitati a scegliere la sede di assegnazione per un periodo di tre anni, mentre altri con posizioni più basse in graduatoria riescono a ottenere sedi di loro preferenza;

questo crea un evidente squilibrio, come denunciato dai sindacati e dagli insegnanti stessi;

nonostante gli investimenti previsti dal PNRR per migliorare le strutture e le dotazioni tecnologiche, come l'introduzione di *monitor touch* e *tablet*, la continuità didattica e la qualità dell'istruzione risultano gravemente compromesse dalla carenza di personale stabile e dalla confusione generata dall'applicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps);

numerose segreterie scolastiche si trovano in difficoltà, in particolare nelle province come Brescia, dove tra l'altro mancano oltre 45 dirigenti scolastici, con le assegnazioni attese ancora incomplete;

questa situazione di stallo e incertezza ha generato un clima di insoddisfazione tra il personale scolastico e rischia di alimentare un'ondata di ricorsi amministrativi contro le procedure di assegnazione e di immissione in ruolo, aggravando ulteriormente l'instabilità del sistema istruzione;

inoltre, occorre evidenziare come la stabilizzazione del personale docente sia fondamentale per garantire la qualità dell'istruzione e la continuità didattica per gli studenti, ma l'attuale gestione delle assegnazioni sta minando tale obiettivo;

d'altra parte, il sistema di assegnazione dei posti basato sulle graduatorie provinciali per le supplenze, che dovrebbe assicurare equità, risulta ad oggi inadeguato a garantire il rispetto delle graduatorie e sta generando confusione e disparità di trattamento tra i docenti —:

quali iniziative urgenti intenda adottare per risolvere le gravi criticità relative

alla stabilizzazione del personale docente e all'applicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), al fine di garantire un'adeguata copertura dei posti vacanti nelle segreterie scolastiche e nei ruoli dirigenziali, evitare ulteriori ritardi e inefficienze nell'organizzazione dell'anno scolastico, nel rispetto del principio di trasparenza e meritocrazia, anche attraverso il ricorso agli investimenti previsti dal PNRR e al fine di garantire un'adeguata organizzazione del personale e la continuità didattica. (4-03648)

MANZI. — *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* — Per sapere — premesso che:

alle organizzazioni sindacali sono pervenute segnalazioni rispetto alla prassi del Ministero dell'istruzione e del merito di inviare decreti relativi agli esiti dell'istanza di riconoscimento dei titoli di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità, conseguiti all'estero, esclusivamente ai soggetti che hanno prodotto la suddetta istanza;

tale procedimento, soprattutto nei casi di diniego del riconoscimento, non è coerente con i principi di trasparenza della pubblica amministrazione e rischia di inficiare la correttezza delle procedure previste dall'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024;

infatti, laddove l'amministrazione debba esercitare le previsioni connesse alla circostanza di diniego del riconoscimento, e provvedere alla risoluzione del contratto, l'atto amministrativo di comunicazione del diniego stesso deve essere evidentemente trasmesso all'amministrazione competente, ovvero all'ambito territoriale per quanto riguarda le Gps o all'ufficio scolastico regionale per le graduatorie concorsuali;

il medesimo atto dovrebbe essere, in virtù del principio di trasparenza degli atti amministrativi della pubblica amministrazione oggetto di pubblicazione consultabile anche dai soggetti contro-interessati —:

quali iniziative intenda adottare affinché i suddetti decreti siano inviati contestualmente alle direzioni regionali e agli

ambiti territoriali provinciali per i conseguenti adempimenti e la relativa pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

(4-03653)

* * *

*PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE
DEL MARE*

Interrogazione a risposta orale:

TASSINARI. — *Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.* — Per sapere — premesso che:

Traversara è una frazione del comune di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. Il 4 ottobre 2024 il fiume Lamone ha aperto una falla, nello stesso punto in cui si era verificata la rottura dell'argine il 19 settembre 2024, allagando di nuovo la suddetta località;

l'argine, in corso di sistemazione, era molto debole per poter reggere una nuova massa idrica: durante il passaggio dell'onda di piena si è generata una infiltrazione nella sponda arginale e l'acqua ha progressivamente raggiunto terreni, strade e abitazioni vicine;

tale situazione è stata oggetto di sopralluogo da parte del sostituto procuratore Francesco Coco, un atto dovuto connesso alle indagini in corso per l'alluvione di settembre 2024;

i tecnici del comune, la Protezione civile e il Consorzio di bonifica stanno monitorando la situazione;

segnala la cittadinanza locale che permangono tutt'oggi ulteriori rilevanti fattori di rischio, in particolare la presenza di alberi che frenano il flusso dell'acqua e bloccano i detriti che arrivano dalla montagna, oltre alla presenza all'interno dell'alveo del Lamone di masse di detriti dell'alluvione di settembre, mai rimossi;

queste masse potrebbero costituire un rilevante ostacolo al deflusso dell'acqua me-

teorica, produrre una nuova rottura dell'argine con ulteriori gravi danni a cose e a persone;

a quanto consta il comune si è dichiarato incompetente alla rimozione dei detriti —:

se non si ritenga opportuno, per quanto di competenza, che la Protezione civile intervenga per verificare la segnalazione in premessa. (3-01505)

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

interrogazione a risposta orale Zanella n. 3-00822 del 27 novembre 2023;

interrogazione a risposta scritta Ubaldo Pagano n. 4-03367 del 10 settembre 2024.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta scritta Zanella n. 4-01370 del 19 luglio 2023 in interrogazione a risposta orale n. 3-01504;

interrogazione a risposta in Commissione Girelli n. 5-02350 del 10 maggio 2024 in interrogazione a risposta orale n. 3-01503;

interrogazione a risposta in Commissione Foti n. 5-02556 del 2 luglio 2024 in interrogazione a risposta scritta n. 4-03647;

interpellanza Zanella e Dori n. 2-00418 del 18 luglio 2024 in interrogazione a risposta scritta n. 4-03645;

interrogazione a risposta in Commissione Caso e altri n. 5-02901 del 1° ottobre 2024 in interrogazione a risposta scritta n. 4-03646.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19ALB0112010